

**Parti**

Ricorrente: A

Convenuto: B

**Dispositivo**

L'articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un'azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 24.6.2014.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality**

(Causa C-218/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a) — Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione — Matrimonio tra un cittadino dell'Unione e un cittadino di un paese terzo — Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Risorse economiche sufficienti — Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese terzo — Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all'ottenimento di risorse economiche sufficienti)*

(2015/C 302/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court of Ireland

**Parti**

Ricorrenti: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Con l'intervento di: Immigrant Council of Ireland

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'Unione dal detto Stato membro.

- 2) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell'Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 14.7.2014.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton**

(Causa C-222/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta)*

(2015/C 302/12)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

**Parti**

Ricorrente: Konstantinos Maïstrellis

Convenuti: Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton

**Dispositivo**

Le disposizioni delle direttive 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all'educazione di un bambino.

<sup>(1)</sup> GU C 235 del 21.7.2014.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága**

(Causa C-255/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Articoli 3 e 9 — Obbligo di dichiarazione — Violazione — Sanzioni — Proporzionalità)*

(2015/C 302/13)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság